



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott. Mario ALÌ	Consigliere
Dott. Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa Alessandra CUCUZZA	Referendario
Dott. Marco MORMANDO	Referendario

**Nell'adunanza pubblica del 5 febbraio 2019**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR, che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione



economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2016, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Alessandria**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Esaminati i dati trasmessi dal Comune di Alessandria in ordine alle risultanze del rendiconto 2016, il Magistrato istruttore ritenendo la sussistenza dei presupposti di legge ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e la pronuncia di competenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Viste le deduzioni trasmesse dal Comune di Alessandria con nota del 15 gennaio 2019 e relativi allegati;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Intervenuti in Adunanza pubblica, per il Comune di Alessandria: il Sindaco dott. Gianfranco Cuttica di Revigliasco, l'Assessore alla Programmazione finanziaria e Bilancio e alle entrate tributarie dott.ssa Cinzia Lumiera, il Segretario Generale dott.ssa Francesca Ganci, il Dirigente del Settore finanziario e Tributi dott. Antonello Paolo Zaccone, il Presidente del Collegio dei Revisori, in carica dal 2015 al 2018, dott. Gian Carlo Aiassa.

### **Premesso**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art. 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti



esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Infine, il terzo comma dispone che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza



dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

\*\*\* \*\*

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti del Comune di Alessandria in riferimento al Rendiconto 2016, sono emerse una serie di criticità, analiticamente segnalate all'Ente con la trasmissione di apposita scheda di sintesi e con l'invito a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

In particolare, si sono riscontrate criticità relative ai seguenti argomenti: 1) risultato di amministrazione; 2) persistente utilizzo di anticipazione di tesoreria; 3) fondo crediti di dubbia esigibilità; 4) efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria; 5) gestione dei residui; 6) fidejussioni; 7) organismi partecipati; 8) strumenti di finanza derivata; 9) parametri di deficitarietà; 10) tempestività dei pagamenti.

L'Ente, in risposta alla nota istruttoria prot. n. 010301 del 4 ottobre 2018, ha fornito le proprie considerazioni con risposta a firma del Sindaco, del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi e dei componenti dell'Organo di Revisione pervenuta a questa Corte in data 26 ottobre 2018, prot. C.d.c. n. 10858.

Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell'attività istruttoria, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale ed ha chiesto al Presidente di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza.

Più in particolare, con nota di deferimento il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente la fissazione di adunanza pubblica per l'esame e pronuncia di competenza ed il Presidente ha provveduto, con ordinanza n. 82/2018 in data 20 dicembre 2018, a fissare l'adunanza del 5 febbraio 2019, comunicata in pari data all'Ente.



L'Ente ha ulteriormente fornito le proprie considerazioni in ordine ai punti oggetto di trattazione nella nota di deferimento, con risposta a firma del Vicesindaco, del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi, e dell'Organo di Revisione prot. Cdc n. 244 in data 15 gennaio 2019.

All'adunanza del 5 febbraio 2019 i rappresentanti del Comune hanno ribadito il contenuto delle deduzioni difensive depositate.

Il Sindaco, dott. Cuttica di Revigliasco, dopo aver precisato di essere in carica dal luglio 2017, e che, pertanto, gran parte delle problematiche dell'Ente riguardano vicende precedenti il suo insediamento, assicura che l'attuale amministrazione comunale sta ponendo grande attenzione a tutte le criticità che gravano sull'Ente.

A sua volta il dott. Zaccone, Direttore generale di Ragioneria, preliminarmente precisa che il dissesto del Comune di Alessandria è stato dichiarato in conseguenza di criticità riconducibili alla gestione delle società partecipate dall'Ente, le quali hanno condotto ad una situazione debitoria particolarmente grave.

In relazione alla problematica, emersa nel corso dell'istruttoria, della disapplicazione del disavanzo di amministrazione 2011 dal risultato 2016, sostiene che, al momento dell'insediamento dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, quest'ultimo non ha ritenuto di attivare una propria contabilità finanziaria a latere ma ha posto in essere, attraverso il Comune, l'attivazione di una propria contabilità di cassa.

Aggiunge che le caratteristiche del dissesto finanziario del Comune di Alessandria, hanno determinato parecchi debiti fuori bilancio, riconosciuti dall'Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) pertanto, la contabilità finanziaria che si è tenuta (rispetto alle partite di residui attivi e passivi trasferiti all'O.S.L.) in sede di rilascio da parte dell'OSL della ricognizione finale nell'ottobre del 2016, ha dato una risultanza non più significativa rispetto alle reali situazioni debitorie e creditorie del Comune.

A suo dire il "Piano di estinzione dei debiti" ha attestato una differenza positiva tra residui attivi e passivi di 39.800.000 euro.

Per tale motivo l'amministrazione comunale aveva ritenuto di tenerla distinta dal bilancio dell'Ente, non avendo la gestione dell'OSL sortito particolari effetti positivi e permanendo dei debiti fuori bilancio non riconosciuti.

Riferisce che queste sono state le motivazioni secondo le quali l'Ente ha ritenuto di non inglobare, all'interno della contabilità dell'ente, il lavoro che era stato fatto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione sia sui residui attivi e passivi, che risultavano a bilancio il 31 dicembre 2011, sia sulle problematiche connesse alla contabilità dei debiti fuori bilancio.

Sottolinea che, a fronte di questo "non-rientro" della gestione dei residui, l'amministrazione ha cominciato ad accantonare un fondo rischi specifico per tutti i debiti riconosciuti dall'OSL e quindi accresciuti di un titolo giuridico molto più importante e non



transatti dall'organismo stesso, che avrebbero determinato una sconfitta in sede giudiziale da parte del Comune.

Aggiunge che, negli anni successivi, il Comune di Alessandria ha operato facendo una serie di proposte relative a nuove transazioni inerenti ai debiti riconosciuti ma non transatti dall'OSL, aumentando la percentuale del capitale riconosciuto. Precisa che, nella prospettiva di una quasi certa soccombenza giudiziale, il poter giungere ad un pagamento del debito ad un valore inferiore al 100% e senza interessi, avrebbe comportato un significativo vantaggio per l'ente.

Riferisce che questo è il motivo per il quale il disavanzo di 46 milioni di euro non è stato inteso dall'amministrazione come un gravame per l'ente stesso in fase di post-dissesto.

Aggiunge che, allo stato, il problema consiste nel capire come chiudere contabilmente la partita di 46 milioni di euro in quanto, ad oggi, non esiste una specifica soluzione normativa.

A sua volta la dott.ssa Lumiera, quale Assessore alla Programmazione finanziaria e Bilancio, preliminarmente, fornisce alcune precisazioni in merito al lavoro che l'attuale Amministrazione comunale sta ponendo in essere rispetto alle osservazioni sollevate dalla Corte dei conti.

Precisa che l'attuale bilancio del Comune soffre ancora di situazioni pregresse e, riguardo alla quota di 46 milioni di euro derivanti dalla disapplicazione dell'avanzo, riferisce che tale problematica risulta al centro dell'impegno dell'Amministrazione comunale.

Al proposito precisa che i rappresentanti del Comune recentemente si sono recati presso il MEF per avere indicazioni riguardanti le eventuali modalità da impiegare per giungere alla disapplicazione di tale avanzo. Aggiunge quindi che è intenzione del Comune di Alessandria, in sede di approvazione del consuntivo, trovare la soluzione da applicare al problema della disapplicazione dell'avanzo per 46 milioni di euro.

Per quanto concerne l'anticipazione di tesoreria precisa che l'attuale amministrazione, fin dal suo insediamento, ha posto la sua attenzione al problema del pagamento dei debiti che pesano in modo sostanziale sul bilancio dell'ente.

Sottolinea che tra la massa debitoria che il Comune intende onorare, vi sono ancora debiti post OSL che non stati transatti. Aggiunge che l'anticipazione di cassa è stata attivata ad esempio per il pagamento del C.I.S.S.A.C.A (Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali Comuni Alessandrini), una delle partecipate che non avevano accettato la transazione, mentre per quanto riguarda la società Valorial si è arrivati ad un accordo con la banca per il pagamento di circa 4,5 milioni di euro. Sottolinea che tali cifre importanti pesano in modo sostanziale sul bilancio del Comune di Alessandria e sulla cassa dell'ente. Riferisce inoltre che l'ente vanta crediti importanti, come quello nei confronti della Regione Piemonte e, allo stato, l'ente sta anticipando tutta la quota afferente al Trasporto Pubblico Locale.



Segnala altresì che, da pochi mesi, il Comune ha ottenuto lo sblocco dei fondi da parte del Ministero dell'Interno per 12 milioni di euro vincolati in cassa per i debiti post OSL ancora aperti e non transatti ed aggiunge che, con l'applicazione del consuntivo e dell'avanzo, l'Ente dovrebbe poter effettuare i pagamenti.

Riferisce che un altro elemento sul quale il Comune di Alessandria ha posto la sua attenzione, ha riguardato il riaccertamento dei residui attivi e passivi. Al proposito sottolinea che, già dal primo bilancio approvato dall'attuale amministrazione comunale, è stato posto in essere il riaccertamento e, contestualmente, il Comune ha chiesto ai dirigenti una dichiarazione di responsabilità domandando loro quale tipologia di residui poter mantenere a bilancio. Precisa che già nel consuntivo approvato nel 2017 l'ente ha provveduto a porre in essere una importante operazione di pulizia dei residui che, dal 2019, grazie all'impegno dell'attuale Segretario generale dell'ente, sta proseguendo relativamente a tutti i settori del Comune.

Per quanto riguarda le difficoltà nelle operazioni di accertamento e riscossione precisa che nel 2016 l'Agenzia delle Entrate aveva avuto delle difficoltà a riscuotere: in considerazione di tali problemi, nel dicembre del 2018 il Consiglio Comunale ha votato la possibilità di indire una gara europea per la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali da parte di un concessionario privato.

Se tale operazione andrà a buon fine, l'Ente toglierà l'incombenza dell'accertamento e della riscossione all'Agenzia delle Entrate.

Sottolinea conclusivamente che l'ente ha ritenuto doveroso porre in essere una massiccia azione di recupero dell'evasione che, negli anni pregressi non era stata portata avanti. Aggiunge che l'amministrazione comunale è intervenuta dal 2013 ad oggi perché gli anni precedenti erano andati in prescrizione.

Precisa al proposito in conclusione che l'evasione è risultata di notevole entità, in particolare, per quanto riguarda la TARI.

Interviene, infine, la dott.ssa Ganci, Segretario Generale, la quale precisa, in tema di sofferenza di cassa, che la mancanza di liquidità dell'ente non è soltanto da attribuirsi allo stesso, ma risulta anche indotta dal fatto che altri enti, come la Regione Piemonte, non hanno traferito somme quantificabili in circa 10 milioni di euro.

Riferisce che l'Ente sta analizzando la possibilità di creare un gruppo di lavoro per riesaminare, nel tempo che sarà necessario, l'attività svolta dall'OSL e cercare di riallineare il disavanzo costituito dalla somma di 46 milioni di euro con la gestione successiva al 31 dicembre del 2011.

All'esito dell'esposizione del Magistrato Istruttore e dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale la Sezione si è ritirata per deliberare.



## Considerato

Con la deliberazione n. 260/2012, approvata dalla Sezione regionale di Controllo per il Piemonte nell'adunanza del 12 giugno 2012, successiva all'accertamento (v., Delibera n. 12 del 2012 della stessa Sezione) dell'inadempimento da parte del Comune di Alessandria all'adozione delle necessarie misure correttive previste dall'art. 1, comma 168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, veniva rilevato, in primo luogo, il perdurante inadempimento del Comune di Alessandria nell'adozione di misure correttive idonee a effettivamente risanare la propria situazione finanziaria gravemente deficitaria ed in tal modo invertire la tendenza al suo progressivo deterioramento.

Conseguentemente, veniva dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

Quindi, con Deliberazione del 12 luglio 2012 il Consiglio Comunale di Alessandria, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarava il dissesto finanziario della Città di Alessandria conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, effettuato con deliberazione n. 260/2012 in data 12 giugno 2012 della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 veniva nominato l'Organismo straordinario di Liquidazione (di seguito OSL).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 19/12/2012 ad oggetto "Art. 259 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni: Approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2012 e pluriennale 2012-2014 e relativi allegati" è stato approvato in sede di Consiglio l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato 2012, e trasmesso, in data 16/01/2013, ai competenti uffici del Ministero dell'Interno ai fini della relativa approvazione con decreto ministeriale.

Il Ministero dell'Interno, a sua volta in data 13/02/2013, ha formulato i rilievi e le richieste istruttorie all'ipotesi di bilancio 2012, ai sensi dell'art. 261, c. 1 del TUEL.

L'Ente nel corso dell'ampia istruttoria che è seguita ha fornito i chiarimenti richiesti e in data 15 ottobre 2013 ha definitivamente approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dell'esercizio finanziario 2012 nonché con successivo atto n. 136 del 15 ottobre 2013, l'ipotesi di bilancio dell'esercizio finanziario 2013. Dette deliberazioni venivano integrate con le deliberazioni consiliari nn. 10 e 11 del 1° febbraio 2014.

Con Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2014 sono state approvate ai sensi del comma 1bis dell'art. 259 del TUEL le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per gli esercizi 2012 e 2013.





Come noto, il Consiglio dell'ente delibera e presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del D.P.R. di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. L'ipotesi di bilancio è stabilmente riequilibrata quando viene assicurato un pareggio economico e finanziario che preveda ragionevoli rapporti tra le diverse componenti della spesa in modo che una o più di esse non ne comprimano altre, rendendo impossibile la copertura finanziaria dei servizi indispensabili.

In data 17 ottobre 2016 l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha approvato la ricognizione finale di riscossioni e pagamenti, dando atto della conclusione dello stato di dissesto.

Ciò premesso, la Sezione ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare la disciplina della procedura di dissesto finanziario e, segnatamente, analizzare il riparto legislativo delle competenze tra gli organi ordinari e straordinari dell'ente.

Com'è noto, la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell'ente, ed in particolare del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell'organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.

In effetti, in tema di dissesto dell'ente locale, la normativa succedutasi nel tempo (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d.lgs 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs 15 settembre 1997, n. 342; d.lgs 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d.lgs 267/2000), ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente.

All'ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 Tuel).

All'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel). Questa Corte ha già avuto modo di osservare come "la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell'ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell'organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la



risoluzione di eventuali pendenze pregresse.” (Sezione controllo Sicilia, delibera n. n.176/2016/QMIG).

In particolare, l'intervento dell'OSL, disciplinato agli artt. 252 - 258 Tuel, è circoscritto entro precisi confini sia sul piano temporale che su quello oggettivo dei compiti ad esso affidati.

Sotto il primo profilo, le competenze del suddetto organo risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre, sotto il secondo profilo, i compiti del medesimo si concretizzano nella rilevazione della massa passiva, nell'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, e nella liquidazione e pagamento dei debiti (art 252 Tuel).

Riguardo la redazione del piano di rilevazione della massa passiva, l'art. 254, comma 3, del Tuel elenca in maniera puntuale le diverse tipologie di debito che formano la massa passiva dell'ente locale e che, pertanto, rientrano nel piano di rilevazione:

- 1) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 Tuel verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- 2) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248, comma 2, Tuel;
- 3) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7 dello stesso art. 254 Tuel.

Alla sopra richiamata logica della separazione tra gestione passata e quella corrente si ispira anche la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20/09/1993 ("Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378"), la quale ha sancito che "Il principio fondamentale introdotto nella normativa sul dissesto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' quello di una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali dell'ente e l'organo speciale della liquidazione. Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo straordinario della liquidazione la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di tutti i residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, compresi quelli aventi vincolo di destinazione".

La creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell'ente locale, rappresenta, quindi, l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto- ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del Tuel - nonostante le modifiche intervenute nel tempo su taluni aspetti della procedura (tra queste, si segnala la sottrazione alla gestione dell'OSL dei residui relativi ai fondi a gestione vincolata di cui



all'art 255 comma 10 Tuel, su cui sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art 2 bis d.l. 24 giugno 2016 n. 113 - modificato dall'art 36 comma 2 d.l. 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 96/2017- sia la delibera della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG).

Compito dell'OSL rimane, infatti quello di "procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 256, avendo a disposizione un tempo massimo di 24 mesi dall'insediamento" (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, cit.).

L'OSL può proporre all'ente la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art 258 Tuel.

Ai sensi della predetta disposizione, l'OSL effettua una delibazione sommaria della fondatezza del credito vantato ed offre una definizione transattiva della pretesa ai creditori, prevedendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito originario, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione. A seguito della modifica disposta con l'art 15, comma 1, d.l. 24 giugno 2016 n. 113 conv. dalla l. 7 agosto 2016 n. 160 la procedura in esame può interessare anche i crediti erariali (analogamente a quando previsto, sul piano privatistico, nel caso di concordato con transazione fiscale).

La procedura prevede, quindi, una ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell'importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della delibazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall'art 254) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall'accettazione). Non sono soggetti a decurtazione i crediti relativi a retribuzione per lavoro subordinato che sono liquidati per intero.

Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l'OSL accantona l'importo del 50 per cento degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio (art 258 comma 4).

La disciplina sopra richiamata nel delineare i compiti dell'OSL e quelli dell'ente locale non introduce alcuna deroga all'art 228 comma 3 Tuel, sancendo che i residui rientranti nella gestione dell'OSL debbano essere cancellati dal bilancio comunale, e chiarendo che, per i residui inclusi nel piano di rilevazione o nella procedura semplificata di cui all'art 258, compete all'organo del dissesto l'estinzione mediante pagamento: la previsione, in altri termini, afferisce alla gestione e non alla contabilizzazione del debito dell'ente.

Tutto ciò premesso, si ritiene di segnalare preliminarmente che nel corso dell'istruttoria è stato chiesto al Comune di fornire tutta la documentazione ricevuta dal Ministero dell'Interno relativamente alla chiusura del dissesto nonché di trasmettere eventuali



ulteriori prescrizioni del medesimo Ministero relativamente alla gestione dei bilanci del Comune di Alessandria.

L'Ente ha fornito quanto segue:

- Decreto ministeriale n. 24149 del 19 febbraio 2014 di approvazione delle ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato degli esercizi finanziari anni 2012 e 2013 con relative prescrizioni;
- Decreto ministeriale n.134679 del 9 giugno 2016 di approvazione del Piano di Estinzione delle Passività Pregresse predisposto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione.

Inoltre, a detta dell'Ente, non risulta agli atti alcun provvedimento di chiusura afferente alla procedura di dissesto: anzi, il Ministero dell'Interno con comunicazione di posta elettronica del 10 gennaio u.s. ha confermato che la normativa vigente in materia di dissesto non contempla alcun adempimento dichiarativo da parte del Ministero stesso.

Premesso che gli articoli 251 e 265 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che il periodo di dissesto è di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ed atteso che il Ministero dell'Interno ha approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato in data 19 febbraio 2014 ma in relazione agli esercizi 2012-2013, si rileva, sulla base del disposto normativo sopra richiamato, che la situazione di dissesto risulterebbe teoricamente terminata nell'esercizio 2016.

### **1. Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016.**

Il risultato di amministrazione al 31/12/2016 risulta essere pari ad euro 34.183.422,48 e a seguito di accantonamenti, vincoli e della quota destinata agli investimenti, la parte disponibile risulta essere pari ad euro -46.887.506,73, come meglio riassunto nella tabella che segue (dati rilevati da BDAP):

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016	34.183.422,48
Parte accantonata	67.264.398,60
Parte vincolata	12.784.692,26
Parte destinata agli investimenti	1.021.838,35
Totale parte disponibile	-46.887.506,73

L'Ente con propria rappresentazione contabile, disapplica dal risultato 2016, il disavanzo di amministrazione 2011, quantificato in euro 46.887.506,73, così da far emergere un avanzo disponibile pari a zero alla fine dell'esercizio 2016.

Detta modalità di calcolo è stata riscontrata sui risultati di amministrazione a partire dal 2012 e così fino all'ultimo esercizio di cui risulta approvato il rendiconto (2017) come sotto riportato:



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-46.887.506,77	-49.555.617,58	-50.368.569,56	-37.971.681,47	6.580.056,16	34.183.423,00	29.025.152,19
Disapplicazione disavanzo 2011		-46.887.506,77	-46.887.506,77	-46.887.506,77	-46.887.506,77	-46.887.506,77	-46.887.506,77
Risultato di amministrazione al netto del disavanzo 2011		-2.668.110,81	-3.481.062,79	8.915.825,30	53.467.562,93	81.070.929,77	75.912.658,96
APPLICAZIONE AVANZO					8.083.436,39	13.732.278,00	7.207.968,37

È stato chiesto di chiarire detta impostazione contabile citando i riferimenti normativi e specificando il motivo per il quale l'importo del disavanzo 2011 (gestito dall'Organo straordinario di liquidazione) viene portato in decurtazione, sempre per il medesimo importo, dalla gestione 2012 e fino all'esercizio 2017.

È stato chiesto di specificare l'evoluzione, negli esercizi 2012-2017, della massa passiva del disavanzo definita alla fine del 2011, nonché la gestione contabile dei residui attivi e passivi così come rappresentati in bilancio alla fine dell'esercizio 2011 chiarendo infine se gli stessi siano stati trasferiti in apposito bilancio gestito dall'O.S.L. oppure siano rimasti contabilizzati nel bilancio dell'Ente.

Nel caso in cui i residui (attivi e passivi) siano rimasti nel bilancio dell'Ente è stato chiesto di dare adeguata rappresentazione dell'evoluzione degli stessi, dal 2012 al 2017, attraverso adeguata tabella dimostrativa.

È stata evidenziata l'applicazione di avanzo di amministrazione negli esercizi 2015-2016 e 2017.

La Sezione, dubitando del corretto operato dell'Ente ha chiesto di motivare detta impostazione contabile supportando la stessa con precisi riferimenti del vigente dettato normativo tale da consentire di operare finanziariamente in tal senso.

Con nota del 26 ottobre 2018 l'Ente e l'Organo di revisione hanno fornito le seguenti precisazioni:

*L'Ente per la gestione del dissesto ha optato per la procedura semplificata. La proposta transattiva per i crediti ammessi prevedeva riconoscimento del:*

- 40% per i crediti risalenti agli esercizi 2010 e 2011 (oltre ad eventuali crediti relativi ad acquisti/prestazioni che hanno avuto luogo negli stessi esercizi ma fatturati nel 2012)
- 50% per i crediti risalenti agli esercizi 2008 e 2009
- 60% per i crediti risalenti agli esercizi 2007 e precedenti.
- Con lettera prot. n. 42 in data 24 luglio 2015 (protocollo d'arrivo n. 2135 del 27/07/2015), l'OSL ha chiesto di riesaminare il contenuto della determinazione



dirigenziale n. 1426 in data 20 settembre 2012, relativamente alla ricognizione della consistenza dei residui attivi 2011 e precedenti, anche in riferimento ai vigenti termini prescrizionali sui residui attivi presenti negli elenchi, che in non pochi casi si riferiscono ad annualità precedenti al 2005. Ciò alla luce dello scarso volume di riscossioni di residui attivi relativi agli esercizi 2011 e precedenti, registrato dall'insediamento dello stesso Organismo a tutto il 24 luglio 2015.

- Corre l'obbligo precisare, proprio in questa sede, che la gestione residui di cui trattasi, non afferisce alla contabilità finanziaria pubblica della Città di Alessandria che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario effettuata il 12 luglio 2012, ha contabilmente troncato le registrazioni precedenti alla data del 1° gennaio 2012 e afferenti alla gestione dell'OSL ed ha proceduto, ai sensi della nuova disciplina di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al riassetto straordinario dei residui attivi e passivi di esclusiva propria competenza, giusta deliberazione di Giunta Comunale trasmessa al Consiglio n. 145/Servi - 215 in data 20 maggio 2015 (gestioni successive al 2011 e gestioni residui vincolati non di pertinenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione).
- Per altro verso, la richiesta summenzionata dell'OSL è apparsa fondata e conforme al principio prudenziale contabile, almeno per quanto attiene alle partite attive il cui credito risale a prima dell'anno 2005, anche al fine di consentire allo stesso OSL di presentare il proprio piano di estinzione con ragionevole congruità contabile.
- Sul versante dei residui passivi - che l'OSL ha riconsegnato all'Ente in occasione del proprio piano di estinzione a conclusione delle operazioni di negoziazione transattiva con i creditori della procedura di dissesto finanziario - occorre, invece, prendere atto delle risultanze generate dalla gestione straordinaria e formalizzare a livello statico la fotografia dei residui passivi residuali. Come già sopra ricordato, si tratta di una fotografia extra contabile non incidente sulla gestione contabile post dissesto della Città di Alessandria, ma utile e necessaria per la gestione futura della somma accantonata di euro 5.347.608,36=, con particolare riferimento alla ricostruzione storica delle eventuali pretese avanzate da creditori insoddisfatti della procedura semplificata di dissesto finanziario.
- Con determinazione dirigenziale n. 1911/13 in data 1° settembre 2015, si è proceduto a riaccertare, alla data del 30 giugno 2015, i residui attivi di cui alla precedente determinazione dirigenziale n. n. 1426/16/1440M in data 20 settembre 2012, procedendo alla cancellazione delle poste contabili precedenti alla data del 1° gennaio 2006 e per la somma complessiva di euro 12.023.082,43=. Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato proposto alla



*Giunta comunale (ad aggiornamento di quanto deliberato con precedente deliberazione n. 274/1410M - 436 in data 31 ottobre 2013) l'approvazione della consistenza extra contabile, alla data del 30 giugno 2015, dei residui attivi e passivi precedenti alle gestioni 2012 e successive, di competenza dell'OSL e a seguito del completamento delle operazioni di negoziazione transattiva dello stesso Organismo e per la somma complessiva di euro 34.092.425,49= (residui attivi) e di euro 17.332.897,55= (residui passivi)."*

La gestione delle partite attive e passive da parte dell'OSL e la loro allocazione nel bilancio dell'Ente non sono state chiarite in maniera esaustiva nella risposta.

La Sezione ha altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 33 del D.L. n. 66/2014, all'Ente è stata concessa una specifica anticipazione di tesoreria per il ripiano della massa passiva ammessa, per un importo pari ad euro 52.032.111,17.

Il Comune ha fornito alcune precisazioni:

*"Con determinazione dirigenziale n. 1937/4/Servi in data 20 novembre 2014 (successivamente modificata e integrata con determinazione n. 331/7/Servi in data 17 marzo 2015), sono stati adottati gli atti contabili relativi alla concessione di specifica anticipazione di tesoreria, disposta ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legge n. 66/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, pari a euro 52.032.111,17=, per il ripiano della massa passiva ammessa al dissesto finanziario dell'Ente e in ossequio alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 136/1410M - 300 - 436 in data 18 novembre 2014.*

*... omissis ...*

*Con il Decreto ministeriale n. 134679/2016 su menzionato, è stato fra l'altro - approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del Comune di Alessandria, ai sensi dell'art. 256, settimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come predisposto dall'Organismo Straordinario di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 15 febbraio 2016.*

*Dalla lettura del piano di estinzione su menzionato, è possibile evincere che, per un totale di euro 26.755.106,84, sussistono debiti riconosciuti dall'Organismo stesso, ma non liquidati per mancata accettazione della proposta transattiva da parte del Creditore.*

*La tipologia e la configurazione di tali debiti è la seguente (valori in euro):*

- *Debiti verso Soggetti terzi non partecipati riconosciuti privilegiati per euro 2.239.506,06;*
- *Debiti verso Soggetti terzi non partecipati per euro 4.467.986,46;*
- *Debiti verso Soggetti terzi partecipati dall'Ente in attività o in liquidazione per euro 17.099.490,85;*



- *Debiti verso Soggetti terzi partecipati in fallimento per euro 2.948.123,47*

*Con deliberazione n. 12 in data 17 ottobre 2016, l'OSL ha approvato, fra l'altro, la ricognizione finale di riscossioni e di pagamenti ed ha provveduto al trasferimento integrale, alla gestione ordinaria, delle giacenze di cassa corrispondenti a euro 18.306.033,64=.*

*... omissis...*

*in adesione alle partite debitorie e creditorie ritornate alla gestione ordinaria, il quadro finale di sintesi della cassa utilizzata per le operazioni relative al dissesto finanziario della Città di Alessandria è risultato essere il seguente (valori in euro):*

Concessione anticipazione di tesoreria	+ 52.032.111,17
Somme riversate a favore OSL	+ 5.634.635,30
<b>TOTALE</b>	<b>+ 57.666.746,47</b>
Utilizzo somme per pagamenti crediti	- 39.360.712,83
<b>FONDO CASSA FINALE</b>	<b>+ 18.306.033,64</b>
da ripartire come segue:	
<b>Mancato utilizzo somme riversate OSL</b>	<b>- 5.634.635,30</b>
<b>Restituzione anticipazione tesoreria</b>	<b>- 12.671.398,34</b>

*A riprova della correttezza procedurale seguita sia dall'OSL che dall'Ente, durante gli anni di dissesto finanziario, sta il fatto che la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni non può recepire i residui attivi e passivi relativi alle gestioni precedenti alla dichiarazione di dissesto, in quanto essi, da un lato, non corrispondono più alla effettiva massa passiva del dissesto (che ricomprende anche i debiti fuori bilancio riconosciuti OSL) e, dall'altro, avrebbe determinato un virtuale avanzo di amministrazione (dovuto alla differenza tra residui attivi e passivi) del tutto avulso dalla realtà. Si è, pertanto, allocato in bilancio solo la posta relativa a specifico fondo accantonamento rischi da contenzioso per far fronte agli eventuali ricorsi dei soggetti creditorie non soddisfatti (crediti ammessi ma non transatti + contenziosi dei presunti creditorie non ammessi), come sopra ampiamente descritto.*

*... omissis...*

*L'Organismo Straordinario di Liquidazione non ha registrato i propri accadimenti contabili in un bilancio di natura finanziaria od economica, ma solo di cassa; ciò ha comportato che al termine delle Loro operazioni (Piano di Liquidazione), l'Ente ha proceduto a rideterminare l'ammontare dei residui attivi e dei residui passivi*





*trasferiti alla data del 31/12/2011 alla gestione del dissesto, successivamente avvenuta, limitatamente alle partite riscontrabili dalla fotografia storica e ai pagamenti effettuati”.*

L'Ente rispondendo in maniera prolissa e piuttosto confusa non ha chiarito in modo pertinente e puntuale i dubbi sollevati da questa Sezione.

A seguito di valutazioni, sono emerse potenziali criticità in merito alla rappresentazione dei risultati di amministrazione a far data dall'esercizio 2012 nonché all'applicazione degli avanzi di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

In particolare, la Sezione rileva che laddove ai risultati di amministrazione degli esercizi 2014, 2015 e 2016 non venisse disapplicato l'originario disavanzo 2011 (euro 46.887.506,77) come, al contrario sistematicamente fatto dall'Ente, gli stessi risulterebbero negativi e non capienti per fornire copertura agli accantonamenti e vincoli nonché successivamente adottare operazioni finanziarie di tale genere.

È stato chiesto quindi di chiarire quanto già richiesto in istruttoria in merito ai punti sopra evidenziati e di fornire esauritive risposte in merito all'evoluzione, negli esercizi 2012-2017, del disavanzo definito alla fine del 2011.

Inoltre, è stato chiesto di chiarire come, alla fine dell'esercizio 2016, l'accantonamento complessivo al fondo rischi per euro 26,8 milioni influenzi la contabilizzazione dei residui passivi ante 2012.

Al riguardo l'Ente con nota del 15 gennaio 2019 ha precisato quanto segue:

*"I riferimenti normativi relativi alla disapplicazione di disavanzo di amministrazione 2011 per 46.887.506,73 euro sono contenuti all'art. 255, comma 10 del T.U.E.L. e sono conseguenza delle partite nette di debiti / crediti nei confronti della gestione straordinaria dell'OSL.*

*In sintesi, la ricostruzione di tali partite riguarda le seguenti voci:*

- *Saldo netto della gestione dei residui attivi e passivi (gestioni 2011 e precedenti) transitati alla competenza del dissesto alla data del 31 dicembre 2012, pari ad euro 6.094.732,58;*
- *Saldo netto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente tra il 1° gennaio 2012 e il 12 luglio 2012 (data di dichiarazione del dissesto finanziario) sulla gestione residui 2011 e precedenti, al netto del rimborso ottenuto a seguito dell'insinuazione alla massa passiva del dissesto da parte dell'Ente stesso, pari ad euro 21.608.902,61;*
- *Pagamenti effettuati dopo il 12 luglio 2012 relativi alla ricostruzione della cassa a destinazione vincolata non esistente più alla data del 31 dicembre 2011, pari ad euro 28.571.347,84.*

*Di seguito si riportano i valori in migliaia di euro che ricostruiscono esattamente il valore di disapplicazione del disavanzo in questione e che non deve gravare sulla successiva gestione dell'Ente.*



Partite debiti/crediti tra Ente e OSL	(in migliaia di euro)	
	(+)	(-)
Residui attivi di competenza al 31/12/2012 da Conto Consuntivo 2012	54.354,00	-
Residui passivi di competenza al 31/12/2012 da Conto Consuntivo 2012	-	60.449,00
Incassi di competenza 01/01/2012 - 11/07/2012 da D.D. 1426 del 20/09/2012	7.797,00	-
Pagamenti di competenza 01/01/2012 - 11/07/2012 da D.D. 1426 del 20/09/2012	-	39.824,00
Rettifica I Insinuazione Ente	-	284,00
II Insinuazione Ente	1.245,00	-
Cassa vincolata in conto capitale ricostruita dopo l'11/07/2012 da D.D. 1604 del 26/10/2012	-	6.300,00
Cassa vincolata per Fondo TPL ricostruita dopo l'11/07/2012 da D.D. 2099 del 12/12/2014	-	21.585,00
Cassa vincolata per altri contributi specifici e rimborsi a terzi ricostruita dopo l'11/07/2012	686,00	-
Somma riconosciuta a seguito insinuazione OSL per pagamenti 01/01/2012-11/07/2012 - D.D. 2245 del 23/12/2014	11.379,00	-
	75.461,00	128.442,00

Differenza sostenuta a carico del bilancio dell'Ente	52.981,00
Avanzo gestione residui - anno 2012 x Ente	-6.094,00
Risultato ammin. 2011	-46.887,00

*Di seguito si espone la ricostruzione dei dati relativi alla riconciliazione residui attivi e passivi tra Ente e OSL alla base delle cifre sopra riportate:*

	<b>Rendiconto 2011</b>	<b>Rendiconto 2012</b>
Res. Att.	129.065.138,49	68.147.634,26
Res. Pass.	-175.952.645,22	-124.002.137,14
Cassa al 31/12	-	6.298.885,30
	-46.887.506,73	-49.555.617,58



Ente	31/12/2012	01/01/2012- 11/07/2012	
Res. Att. finali	35.679.775,46	7.797.664,08	Incassi e pagamenti effettuati dall'Ente per conto O.S.L. nel I semestre
Res. Pass. finali	-59.016.669,32	-39.824.460,56	

O.S.L.			TOTALE O.S.L.
Res. Att. attribuiti all'O.S.L.	54.354.666,94	7.797.664,08	62.152.331,02
Res. Pass. attribuiti all'O.S.L.-	-60.449.399,52	-39.824.460,56	100.273.860,08
Rettifica dell'Ente all'istanza di insinuazione (utilizzo credito IVA di competenza OSL in Dichiarazione IVA 2012) - D.D. 1845/44 del 11/12/2012		284.000,00	
	6.094.732,58	31.743.241,48	38.121.529,06

▼  
Insinuazione dell'Ente alla massa passiva O.S.L.

*Dalla tabella sopra riportata si evince che i residui attivi derivanti dall'anno 2011 e precedenti, risultanti alla data del 31/12/2012, sono pari ad euro 35.679.775,46, mentre quelli passivi sono pari ad euro 59.016.669,32. Nell'arco temporale 01/01/2012 - 11/07/2012 l'Ente ha effettuato incassi e pagamenti per conto dell'O.S.L., il cui saldo risulta pari ad euro 32.026.796,48.*

*Alla luce di tale saldo, il Comune in data 23/10/2012 formulava istanza di ammissione alla massa passiva e per euro 31.743.241,48, come da atto D.D. n. 1845/44 - 1430M del 11/12/2012. In data 20/06/2013 veniva formulata una seconda istanza pari ad euro 1.245.299,97, quale credito derivante dalla presenza di liquidazioni ed emissioni di mandati di pagamento su fatture di competenza dell'esercizio 2011 impegnate nell'anno 2012. L'Organismo straordinario di liquidazione con proprio atto n. 231 del 10/12/2014 ha riconosciuto al Comune di Alessandria la transazione dell'ammissione alla massa passiva per un importo di euro 11.379.638,84.*

*Non sussiste specifica disciplina contabile relativa alla gestione separata tra Ente e O.S.L. La gestione è chiarita nei prospetti sopra riportati in quanto l'O.S.L. ha operato esclusivamente con una gestione di cassa.*



Con riferimento alla richiesta di dare adeguata rappresentazione dell'evoluzione dei residui attivi e passivi rimasti nel bilancio dell'Ente, l'Ente ha fatto riserva di produrre analisi più dettagliata in occasione della convocazione dell'adunanza pubblica del 5 febbraio p.v.

Con nota del 25 gennaio 2019 l'Ente ha inviato documentazione riguardante i residui attivi e passivi presenti nel rendiconto 2016, suddivisi per singole annualità di provenienza.

Gli elaborati prodotti ed acquisiti dalla Sezione non risultano esaustivi di quanto richiesto e non consentono una corretta valutazione circa la permanenza o meno nel bilancio del Comune di tutti i residui attivi e passivi dopo l'insediamento dell'OSL.

Conseguentemente, anche con le ultime deduzioni dell'Ente, non appare chiarito se i residui attivi e i residui passivi di competenza dell'OSL siano stati trasferiti in apposito bilancio gestito da quest'ultimo oppure siano rimasti contabilizzati nel bilancio dell'Ente.

Giova però sottolineare che nella parte conclusiva della propria risposta l'Ente, fra le righe, afferma che *"l'O.S.L. ha operato esclusivamente con una gestione di cassa"*.

In base a quanto sopra affermato dal Comune di Alessandria parrebbe logico ritenere che i debiti (residui passivi) e i crediti (residui attivi) maturati fino all'esercizio 2011, siano rimasti contabilizzati nel bilancio dell'Ente.

Laddove fosse giustificato, al fine di rendere veritiere le risultanze contabili alla fine dell'esercizio 2012, portare in decurtazione l'importo complessivo (derivante dal dichiarato dissesto) di euro 46.887.506,77, non si vede come giudicare coerente una reiterazione di detta decurtazione nei successivi esercizi, dovendosi invece rappresentare le movimentazioni intervenute nei residui attivi e nei residui passivi a seguito delle attività di liquidazione da parte dell'Organo Straordinario, anche nel risultato di amministrazione.

Anche i riferimenti normativi citati nella parte introduttiva della risposta dell'Ente non sono sufficienti a chiarire i dubbi della Sezione (art. 255, comma 10 del T.U.E.L.1).

Si sottolinea pertanto la necessità per l'Ente di provvedere a ricalcolare i risultati di amministrazione dall'esercizio 2013 fino all'e.f. 2017, non contabilizzando in decurtazione la somma di euro 46.887.506,77 ed al contempo provvedere a dare evidenza delle variazioni intervenute in ogni esercizio relativamente allo stock di residui attivi e passivi legati alla gestione del dissesto (e.f. 2011 e precedenti).



---

<sup>1</sup> Art. 255 c. 10 del T.U.E.L. - Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206.

Giova precisare che dubitando della bontà dei risultati di amministrazione rappresentati dall'Ente a partire dall'esercizio 2013, sorge un evidente dubbio sulle risultanze contabili scaturite dal riaccertamento straordinario effettuato al 1° gennaio 2015.

In particolare, l'Ente ha rideterminato il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 partendo da un avanzo di 8.083.436,39 che corrispondeva al risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 (-37.971.681,47 euro) depurato dell'importo di -46.887.506,77 euro (disavanzo 2011).

In base a quanto deliberato dal Comune, il riaccertamento straordinario determinava un risultato di amministrazione positivo (euro 11.059.670,44) ante accantonamenti, vincoli e investimenti. La quantificazione degli accantonamenti (euro 1.083.538,49), dei vincoli (euro 9.424.699,07) e della parte destinata agli investimenti (euro 551.432,88) definiva una parte disponibile del risultato di amministrazione pari a zero.

La Sezione ritiene, sulla scorta dei dubbi legati alla rappresentazione dei risultati di amministrazione dei vari esercizi (ivi compreso quello emergente alla fine del 2014) che sorgano evidenti perplessità anche sul dato finale del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi deliberato dall'Ente.

L'Ente dovrà tener conto, nella predisposizione del rendiconto 2018, di quanto sopra emarginato da questa Sezione uniformandosi alla modalità di calcolo del risultato di amministrazione come sopra rappresentata.


## 2. Ricorso all'anticipazione di tesoreria

La Sezione ha dato evidenza del ricorso all'anticipazioni di tesoreria da parte dell'Ente nel quadriennio 2014-2017:

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anticipazione di cassa	53.078.596,88	63.747.665,67	49.212.210,17	8.928.914,44
Anticipazione restituita	75.040.543,31	59.333.961,03	53.625.914,81	4.855.347,06
Anticipazione non restituita	0,00	4.413.704,64	0,00	4.073.567,38
Fondo cassa al 31/12	1.001.187,63	0,00	18.780.148,97	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365	365	299	<b>n.d.</b>

Dai dati sopra riportati è stato rilevato un ampio e costante ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Tale circostanza è sintomatica di persistenti squilibri nella gestione della liquidità, che costituiscono importante elemento di criticità nell'ambito di una sana gestione finanziaria.

L'Ente ha inoltre fatto ricorso all'anticipazione di liquidità messa a disposizione dalla Cassa DD.PP., così come previsto dal D.L. n. 35/2013.



Al riguardo è stato evidenziato che nel prospetto della composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016 viene accantonato un importo al fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 pari ad euro 21.305.580,36, immutato rispetto a quello dell'esercizio precedente.

È stato chiesto in primo luogo di chiarire il motivo per cui l'importo di euro 21.305.580,36 rimane il medesimo negli esercizi 2015/2016 e trasmettere le delibere di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti di anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013 e i relativi piani di ammortamento, nonché fornire dettagliate informazioni in merito alla rappresentazione in bilancio e alla composizione dei vincoli del risultato di amministrazione in tutti gli esercizi interessati.

L'Ente ha precisato che:

*"L'indomani della dichiarazione di dissesto l'Ente si è trovato nella necessità di ricostruire tutti i vincoli di cassa mancanti alla data del 1° gennaio 2012 pari a euro 6.300.000,00 (come da deliberazione di Giunta comunale n. 283/1401M - 467 in data 24 ottobre 2012).*

*Il fondo anticipazioni liquidità (ai sensi del D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013) per il pagamento dei debiti scaduti è stato usufruito dall'Ente per complessivi euro 21.707.912,11 in cinque tranche separate dal 2013 al 2015. La possibilità (prevista dall'art. 2, sesto comma, del D.L. n. 78/2015 convertito con modificazioni in Legge n. 125/2015) di utilizzo ai fini di accantonamento all'FCDE è stata attivata da questo Ente solamente nel corso della gestione 2017.*

*La situazione di criticità in termini di cassa è dunque riconducibile alla fase di riassetto post dissesto e alla volontà di ridurre drasticamente i tempi di pagamento a fronte di un peggioramento dei medesimi termini da parte dei Finanziatori pubblici: 220,13 giorni medi nel 2015, 182,08 giorni nel 2016 e 77,13 giorni nel 2017. Sono state, inoltre, approntate diverse modifiche organizzative - gestionali volte, da un lato, ad impedire avvio di procedimenti in conto capitale su finanziamenti giuridicamente garantiti, ma più incerti sul fronte dei tempi di incasso e dall'altro a migliorare il rapporto tra accertamenti e riscossioni sui primi tre titoli di entrata.*

*Il numero di giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel 2017 è stato di 38 (dal 24 novembre al 31 dicembre".*

La risposta dell'Ente non è risultata sufficientemente esaustiva per quanto concerne la gestione contabile delle somme ricevute facendo ricorso al D.L. 35/2013 e per quanto attiene il regolare ripristino della cassa vincolata.

È stato rilevato infine che, in base a quanto dichiarato dall'Amministrazione, l'ammontare della cassa vincolata risulterebbe contraddittorio, facendo emergere importi diversi: circa 23 milioni di euro da ricostituire (cit. Comune di Alessandria ... "il risultato negativo si riferiva in parte alla gestione delle partite di competenza della gestione del dissesto (per



euro 23.336.893,86) e in parte (per euro 23.550.612,87) alla gestione delle partite in conto capitale e vincolate che sono rimaste di competenza dell'Ente comunale; queste ultime, però, risultavano prive della cassa vincolata che era stata impropriamente utilizzata prima della dichiarazione di dissesto per altre spese" rispetto ai 6,3 milioni di euro successivamente rappresentati.

Al riguardo l'Ente con nota del 15 gennaio 2019 ha fornito la seguente risposta:

*"Si chiarisce quanto riportato nella precedente risposta che l'importo di 6,3 milioni di euro di cassa vincolata è riferito solo al conto capitale a cui si devono aggiungere anche i 21,6 milioni di euro di cassa vincolata di parte corrente, per un totale complessivo di 27,9 milioni di euro.*

*L'OREF per quanto di sua competenza, aveva evidenziato nella relazione al rendiconto 2016 che:*

*"il ricorso all'anticipazione di tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 222 del TUEL ed è stato determinato dalla mancanza di liquidità derivante dal processo di dissesto e di gestione di liquidazione straordinaria."*

*Inoltre, in relazione al saldo di cassa al 31.12.2016, pari ad euro 18.780.148,97, aveva sottolineato che si trattava di saldo di cassa interamente vincolato."*

Il dott. Zaccone nel corso dell'odierna adunanza ha evidenziato che il conteggio dei residui attivi e passivi a favore dell'OSL e dell'Ente presentava una forte criticità in quanto in cassa non erano più presenti le somme a destinazione vincolata: l'Ente ha così dovuto ricostruire tali somme nella loro interezza, oltre a quelle in conto capitale per lavori in corso inerenti partite non trasferite all'OSL.

La Sezione rileva vincoli di cassa decisamente elevati, ammontanti ad euro 27,9 milioni che da quanto affermato dall'Ente risultano, negli anni essere stati ricostituiti e regolarizzati con i successivi pagamenti.

È peraltro, di tutta evidenza la criticità legata alla carenza di liquidità dell'Ente.

La Sezione nel prendere atto di quanto osservato dall'Amministrazione, conferma le preoccupazioni con riferimento alla capacità di riscossione ed alle potenziali conseguenze sugli equilibri di cassa futuri.

Occorre, infatti evidenziare che il Comune già da anni sta facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria e che tale criticità non risulta superata.

### **3. Evoluzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità**

L'Ente, nella determinazione a consuntivo del FCDE ha dichiarato di aver applicato il criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015. È stato chiesto di fornire la dimostrazione del calcolo con il quale l'Ente ha determinato detto FCDE e di argomentare in merito alla mancata eliminazione dei crediti riconosciuti inesigibili, iscritti fra i residui



attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti indicando peraltro l'importo come richiesto dal questionario.

L'Ente ha inviato il foglio di calcolo di determinazione del FCDE (valore finale di euro 18.722.444,52 euro) ed ha comunicato che:

*"Non sussistono crediti ritenuti inesigibili iscritti tra i residui attivi del conto consuntivo 2016 in quanto si era provveduto, in considerazione al periodo precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario, a rideterminare tali residui attivi cancellando la somma di euro 12.023.082,43 con determinazione dirigenziale n. 1911/13 del 1° settembre 2015".*

La Sezione ha rilevato che l'Ente non ha contezza dei due metodi di calcolo del FCDE e pertanto essendo la risposta fornita non esaustiva, ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito.

L'Ente ha successivamente comunicato che il totale accantonato è pari ad euro 18.722.444,52 calcolato secondo il metodo ordinario e non secondo il metodo semplificato, come erroneamente indicato in precedenza.

La Sezione ricorda all'Ente che la normativa prevede che a far data dall'esercizio 2019 solo il metodo ordinario potrà essere adottato per quantificare il FCDE.

#### **4. Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e riscossione.**

Sono state rilevate, a fronte di accertamenti tributari superiori a 2,4 milioni di euro, riscossioni poco significative (circa l'8,5%). La tabella del questionario è risultata mancante delle valorizzazioni afferenti l'FCDE di competenza e a consuntivo.

È stato pertanto richiesto all'Ente e all'Organo di revisione di procedere all'esauritiva compilazione della tabella e giustificare la bassa riscossione sugli accertamenti tributari.


L'Ente si è limitato ad osservare quanto segue:

*"L'OREF rileva in ordine alla mancanza di compilazione completa della tabella che per problemi di gestione software l'FCDE è determinato in modo sintetico e non vi è analisi a tale livello. Il contrasto all'evasione viene operato attraverso iniziative concertate tra le varie Direzioni dell'Ente e monitorato periodicamente.*

*Sono in corso gli interventi necessari per passare al modo ordinario di calcolo entro la scadenza di Legge prevista per l'anno 2021 (cfr. art. 1, comma 882 Legge di Bilancio n. 205/2017)".*

Successivamente l'Ente ha provveduto ad inoltrare la tabella di cui sopra, compilata:



24 



	<b>Accertamenti</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>FCDE accert. es. 2016)</b>	<b>FCDE Rendiconto 2016</b>
Recupero evasione IMU	2.014.372,97	167.950,09		1.846.422,88
Recupero evasione altri tributi	399.588,08	38.655,13		1.820.577,05
<b>TOTALE</b>	<b>2.413.961,05</b>	<b>206.605,22</b>		<b>3.666.999,93</b>

La Sezione rileva una bassa percentuale di riscossione delle due categorie di entrate rimarcando la necessità di più incisive azioni tese all'incasso di consistenti residui attivi. Ribadito che il Comune già da anni sta facendo ricorso all'anticipazione di tesoreria e che, come meglio sopra dettagliato, tale criticità non risulta ancora del tutto superata, considerata l'importanza che le attività di recupero dell'evasione e la puntuale riscossione delle entrate rivestono nel superare crisi di liquidità ed il mantenimento degli equilibri di bilancio, la Sezione ribadisce un attento monitoraggio nella gestione delle entrate proprie allo scopo di evitare situazioni patologiche.

## **5. Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio**

È stato chiesto di motivare le basse riscossioni su Tarsu-Tia-Tari e sui fitti attivi e canoni patrimoniali.

L'Ente ha nel merito così argomentato:

*"Le principali criticità che hanno determinato l'aumento dei residui sono da ricondurre alla scarsa efficacia delle procedure coattive affidate all'Agenzia delle entrate - Riscossione (già Equitalia) e alla progressiva crisi generale economica che ha peggiorato i dati della riscossione volontaria.*

*Al fine di migliorare l'attività di riscossione delle entrate, l'Ente ha adottato alcune misure che così si sintetizzano:*

- *bonifica delle varie banche dati, con una riduzione dei contenziosi tributari a seguito di una maggiore esattezza degli avvisi notificati e dell'utilizzo dell'istituto dell'accertamento con adesione, oltre all'emissione e notifica degli accertamenti tributari nel corso di tutto l'anno;*
- *riduzione delle tempistiche per l'iscrizione a ruolo coattivo, delle partite relative agli accertamenti tributari notificati e non pagati;*
- *prosecuzione della collaborazione tra l'Ufficio Tributi e Polizia Municipale per verifiche, anche a seguito di sopralluoghi, di posizioni tributarie da accertare e al fine della trasmissione delle segnalazioni qualificate ad Agenzia Entrate della Riscossione e alla Guardia di Finanza, con il conseguente riconoscimento del contributo statale;*



- *continuazione della gestione della riscossione ordinaria e coattiva dei tributi minori con un nuovo concessionario, stante anche la scarsa capacità di riscossione del precedente concessionario;*
- *è in corso la procedura di gara europea per l'individuazione di un nuovo concessionario per tutte le riscossioni coattive dell'Ente, alla luce dei risultati positivi ottenuti per i tributi minori".*

L'Ente, in persona del dott. Zaccone ha confermato la scarsa percentuale di riscossioni rispetto agli accertamenti, nonché l'effettiva difficoltà riscontrata dall'OSL in fase di riscossione.

La Sezione, esaminate le risposte come sopra descritte, rammenta all'Ente la necessità di prestare particolare cura alla sollecita riscossione delle entrate proprie nonché al recupero dell'evasione tributaria anche nell'interesse del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Peraltro, l'affidamento della riscossione coattiva ad un soggetto esterno non esime l'Ente dal compiere tutte le attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle proprie ragioni creditorie.

Tali entrate, secondo quanto stabilito dal nuovo principio contabile applicato relativo alla contabilità finanziaria in vigore dal 2015, dovranno essere accertate anche se di difficile esazione a fronte di congrui accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura stabilita dalla legge.

## **6. Gestione dei residui attivi e passivi**

L'Ente ed il Collegio dei revisori dovevano fornire chiarimenti sulle cause di formazione dei residui attivi e sulle motivazioni che impediscono il loro incasso e la correlata riduzione.

Inoltre, la Sezione ha chiesto di dettagliare, per ogni titolo, i debiti più significativi che compongono lo stock di residui passivi motivando la persistenza del debito ed il mancato pagamento, nonché le procedure adottate per arrivare alla liquidazione.

La Sezione, infatti, ricorda che la materia dei residui, sia attivi sia passivi, è di estremo rilievo nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali.

Il bilancio di natura finanziaria degli enti locali deve essere redatto nel rispetto della disciplina che regola analiticamente le procedure di entrata e di spesa, anche alla luce del fatto che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludono nell'esercizio nel quale sono state avviate. Conseguentemente quando le operazioni di pagamento o di incasso non avvengono nell'esercizio in corso, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'ente le relative operazioni vengono iscritte quali residui passivi (inerenti i pagamenti) o residui attivi (inerenti gli incassi).



Nella maggior parte dei casi la procedura dovrebbe completarsi nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'ente purché la valutazione sul mantenimento del residuo avvenga sulla scorta del criterio della prudenza. Detta cautela trova la sua ratio nella circostanza che i residui, riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi cosicché, soprattutto in relazione ai residui attivi – entrate che l'ente ha accertato, ma non incassato –, si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole possibilità di incassare.

Nell'ottica di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'ente, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'iscrizione nel bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente deve procedere ad una specifica operazione di riaccertamento degli stessi che, in relazione a quelli attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell'ente (art. 228, comma 3, TUEL: "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui").

L'attività di riaccertamento viene annualmente effettuata dai responsabili "dei singoli settori dell'Ente, i quali, sotto la propria responsabilità, verificano l'attuale sussistenza delle ragioni giuridiche di esistenza del credito/debito, confermandone l'iscrizione in bilancio.

L'attività di riaccertamento dei residui va condotta su ciascuna partita creditizia. Considerata la finalità dell'operazione di riaccertamento, questa deve concretizzarsi in un controllo sostanziale e non solo formale.

L'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare la effettiva possibilità di riscuotere lo stesso, nonché un prudente apprezzamento delle ragioni che non hanno consentito di riscuoterlo in precedenza.

Le norme contenute nel TUEL "non forniscono indicazioni sui criteri in base ai quali un credito possa/debba essere considerato di "dubbia esigibilità", nè potrebbe essere altrimenti, essendo impossibile prevedere in astratto tutte le possibili variabili delle singole situazioni concrete. Pertanto, la qualificazione viene demandata, caso per caso, ai Dirigenti" (C. Conti, Sez. Riun. in spec. comp. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

In questo senso, secondo il principio contabile n. 2, par. 31, "le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all'eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito. In tal caso i responsabili dei servizi devono dare adeguata motivazione descrivendo analiticamente le procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale".



Secondo il successivo principio contabile n. 3, par. 45, "l'operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate così come indicati nel principio contabile n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. Durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l'ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi sul risultato di amministrazione che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero".

La giurisprudenza contabile, in proposito, ha precisato che "come emerge dai principi contabili approvati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, ai fini degli equilibri di bilancio di un ente locale, i concetti di inesigibilità e dubbia esigibilità (anche definita dubbia o difficile esazione), riferiti ai residui attivi sono equipollenti, differendo tra di essi, per il compimento del termine di prescrizione" (C. Conti, Sez. Riun. in spec. comp. sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014).

In altri termini, possono essere mantenuti tra i residui attivi solo i crediti per i quali sussista ancora, in tutto o in parte, il titolo giuridico e la possibilità di riscuoterli.

Ad ogni modo, "il legislatore non consente l'eliminazione di residui secondo metodi statistici e tale orientamento è viepiù rafforzato dal privilegio accordato al metodo dell'adeguamento del fondo svalutazione crediti (ai sensi dell'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012)" (C. Conti, Sez. Riun. in spec. comp. sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014).

In questo contesto, per l'appunto, si inserisce la novella normativa (art. 6, comma 17, D.L. n. 95/2012) che, a decorrere dall'esercizio 2012, ha previsto l'istituzione obbligatoria di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. L'istituto si basa su un criterio di ragionevolezza per cui l'aumento dell'anzianità dei residui è direttamente proporzionale all'aumentata difficoltà di riscossione.

In particolare, la consistenza del Fondo svalutazione crediti, in base ai principi contabili, deve essere pari ai residui attivi di dubbia esigibilità o di difficile esazione indipendentemente dall'esercizio di provenienza e, in aggiunta, ad una percentuale imposta dalla legge dei residui attivi ultraquinquennali dei titoli di entrata I e III "per i quali i responsabili dei servizi competenti non abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità". Dunque, sono "possibili deroghe, previo parere motivato dei revisori, per l'esclusione dalla base di calcolo dei residui attivi in relazione ai quali i responsabili dei servizi abbiano



certificato la sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità" (C. Conti, Sez. Riun. in spec. comp. sent. n. 26/2014/EL del 17 luglio 2014).

La giurisprudenza ha precisato che "il fondo svalutazione crediti ex D.L. n. 95/2012, laddove non derivante da un avanzo vincolato, è una posta passiva del bilancio di competenza, che neutralizza gli effetti positivi del mantenimento nel bilancio dell'ente di una posta attiva della gestione dei residui, attraverso il finanziamento derivante da un'entrata del bilancio di competenza" (C. Conti, Sez. Riun. in spec. comp. sent. n. 34/2014/EL del 22 ottobre 2014).

Da quanto sin qui detto, emerge chiaramente che il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (artt. 187 e 228, 4° comma, TUEL).

Tutto ciò premesso, l'Ente ha fornito la seguente comunicazione:

*"Lo stock di residui passivi di parte corrente è principalmente connesso alle partite di debito nei confronti di Soggetti partecipati che hanno subito percorsi di procedure concorsuali fallimentari (Società per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, Società per il trasporto Pubblico Locale, Società di cartolarizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare) relativamente a partite post dissesto ma incagliate nelle procedure di massa fallimentare, nonché ai procedimenti precedenti alla dichiarazione di dissesto non transitati alla gestione dell'Organismo Commissariale (Fondo comunale trasporto pubblico locale degli anni 2008/2011). In conto capitale, sussistono a bilancio partite debitorie connesse a procedure di investimento per le quali la ricognizione straordinaria dei residui avvenuta in ottemperanza all'armonizzazione contabile (giusta deliberazione della Giunta comunale n. 145 in data 20 maggio 2015) ha visto la conferma dei requisiti di Residuo da parte dei singoli Dirigenti Responsabili della spesa.*

*Le cause di formazione dei residui attivi di parte corrente sono principalmente riconducibili allo stesso problema messo in evidenza per i residui passivi (procedure concorsuali) sulle partite creditorie nei confronti dei Soggetti partecipati. In conto capitale, lo stock principale dei residui è legato a finanziamenti a debito (mutui) e a trasferimenti da Enti pubblici che nel tempo si sono stratificati prima delle nuove modalità contabili di registrazione. Sono in corso le revisioni di ciascun procedimento in capo ai singoli Dirigenti Responsabili della spesa".*

La Sezione non ritenendo la risposta particolarmente esauriente ha invitato l'Ente ad integrare quanto comunicato.

L'Ente con nota del 25 gennaio 2019, in merito ai residui passivi ha specificato che:



*TITOLO 1: La maggior parte dei residui ancora in essere riguardano partecipate in (ATM);*

*TITOLO 2: mutui e opere in corso di realizzazione;*

*TITOLO 3: la maggior parte (€ 700.000,00) riguarda crisi ARAL da pareggiare con l'entrata;*

*TITOLO 4: interamente pagato nel 2018;*

*TITOLO 7: spese di varia natura*

*Al 1/1/2019 la situazione dei residui passivi dei primi tre titoli e del Titolo VII di Uscita ha subito un significativo miglioramento come segue:*

	31/12/16	01/01/19	
<i>Titoli I</i>	53.566.188,22	15.548.210,28	-71%
<i>Titolo II</i>	10.287.643,04	1.622.758,31	-84%
<i>Titolo III</i>	800.093,98	770.476,79	-04%
<i>Titolo VII</i>	15.612.899,57	628.430,51	-96%

In merito alla causa di formazione dei residui attivi l'Ente, dopo aver rinviato a quanto esposto al precedente punto, ha precisato che, l'OREF nella relazione al rendiconto, con riferimento all'anzianità dei residui attivi, ha evidenziato che, "mentre in parte corrente i residui da recuperare sono post 2011, vi è una notevole componente di residui attivi in parte capitale ante 2012 che deve essere affrontata per una più certa e aggiornata gestione finanziaria dell'ente, ora che il processo della liquidazione straordinaria è terminato".

Ad avviso della Sezione, successivamente alle operazioni svolte dall'O.S.L. ed alla dichiarazione della chiusura del dissesto, atteso che per il Comune non è venuta meno l'originaria criticità legata ai mancati incassi sui crediti, richiamando quanto sopra precisato, raccomanda all'Ente di condurre una sistematica e puntuale attività di riaccertamento dei residui su ciascuna partita creditizia.

Quanto alla riferita gestione dei residui passivi, la Sezione ritiene di evidenziare che l'Ente presenta un eccessivo carico di debiti di parte corrente da pagare (oltre euro 53,566 milioni).

La Sezione rammenta che la persistenza in più esercizi finanziari di una cospicua mole di residui passivi impone al Comune di svolgere un'attività di costante monitoraggio al fine di evitare che si consolidi la prassi di accumulare debiti liquidi ed esigibili a fronte di entrate accertate e non riscuotibili nell'esercizio di competenza con inevitabili ripercussioni sulla disponibilità di cassa e significativo stato di pericolo per gli equilibri di bilancio.

Si rende, pertanto, improcrastinabile la riduzione dello stock di residui passivi, i quali risultano allo stato ancora ingenti e non liquidati.



## 7. Fideiussioni

L'Ente ha concesso fideiussioni a favore di "ASD CENTRO SPORTIVO DON STORNINI" e "ASD X FIVE SPORT PER TUTTI".

È stato chiesto di specificare se gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi sono di proprietà comunale allegando le convenzioni con le società concessionarie degli impianti. Inoltre, dalla documentazione in possesso della Sezione sono emerse fideiussioni anche a favore di organismi partecipati. Nel caso specifico trattasi di fideiussioni per euro 4.505.000,00 rilasciate a favore della società VALOR.I.AL srl in liquidazione.

È stato evidenziato che la messa in liquidazione della società potrebbe determinare per l'Ente il sostenimento di oneri finanziari originariamente non previsti (seppur contemplabili dalla natura della fideiussione stessa) e gravare sul bilancio con conseguenze negative.

All'Ente è stato infine chiesto di specificare, con riferimento a tutte le succitate fideiussioni, se nel bilancio sono stati accantonati importi a salvaguardia di potenziali future criticità.

L'Ente ha trasmesso i documenti richiesti ed ha comunicato che il diritto di proprietà sugli immobili oggetto di fideiussione è in capo all'Ente.

Peraltro, la documentazione trasmessa ha evidenziato una situazione critica con la associazione sportiva "ASD X FIVE SPORT PER TUTTI" che ha determinato la revoca della concessione della gestione del servizio sportivo, del comodato d'uso gratuito dell'immobile e degli impianti all'associazione stessa, e nell'esercizio 2017 l'accollo all'Ente degli oneri legati all'escussione della fideiussione a suo tempo rilasciata, per la somma di euro 164.500,00.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato è stato chiesto all'Ente di specificare la fonte di finanziamento della spesa imprevista dando eventuale evidenza di somme accantonate nel risultato di amministrazione 2016.

In merito alla fideiussione resa a favore del soggetto partecipato VALORIAL S.R.L. è stato rimandato il chiarimento al punto riguardante le società ed organismi partecipati. Nel conto consuntivo 2016 non sono stati accantonati importi a salvaguardia di potenziali future criticità per le fideiussioni in questione.

In merito alla fideiussione concessa dall'Ente alla società A.R.AL. S.P.A. nell'anno 2010, per un importo complessivo di euro 3.900.000,00 è stato chiesto di specificare se la stessa sia stata conteggiata nel limite di indebitamento e la condizione contrattuale alla data odierna (escussione, mantenimento in capo alla società, pagamento delle rate del debito contratto).

L'Amministrazione doveva provvedere a trasmettere la documentazione relativa alla suddetta fideiussione (deliberazione del consiglio comunale e piano di ammortamento)



stante il mancato inoltro così come previsto dallo specifico punto del questionario al rendiconto 2016.

Stante la precaria condizione della società la quale ha richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (v., di seguito), è stato chiesto di specificare le azioni che l'Ente avrebbe inteso attuare comunicando, fra l'altro, se sono stati previsti accantonamenti in bilancio.

L'Ente ha così risposto:

*"In merito all'Associazione sportiva "ASD X FIVE SPORT PER TUTTI" si precisa che un importo pari ad euro 156.500,00 era stato iscritto nel Bilancio di previsione 2015 e finanziato con entrate correnti indistinte. A rendiconto, tale cifra risultava non impegnata. In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017, in base alla richiesta formulata dal dirigente competente veniva stanziata una cifra di euro 164.500,00 (comprensiva degli interessi maturati) e, successivamente con Determina dirigenziale n. 4171 del 13/12/2017 detta somma veniva impegna e a tutt'oggi è iscritta in bilancio tra i residui passivi."*

In merito alla fideiussione concessa dall'Ente alla società A.R.AL. S.p.A. nell'anno 2010, per un importo complessivo di euro 3.000.000,00 l'Ente ha specificato che *"la fideiussione non è stata conteggiata nel limite di indebitamento: il ricalcolo sulla capacità di indebitamento per l'anno 2016 comprensivo degli interessi sull'indebitamento sottostante (interessi pari ad euro 51.353,83) modifica la percentuale dell'indebitamento da 3,64% a 3,68%.*

*La fideiussione è attualmente in capo alla società ed il pagamento delle rate del debito contratto ha ridotto il debito garantito alla data del 31/12/2017 ad un importo pari ad euro 1.033.232,84.*

*Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 5/8/2010 è stato approvato il rilascio della garanzia fideiussoria di euro 3.900.000,00 ... a favore della società A.R.AL. S.p.A. per l'acquisizione dei terreni e della realizzazione del I lotto della nuova discarica presso la località Regione Calogna nel Comune di Solero. La deliberazione citata viene inviata.*

*Il piano di ammortamento del finanziamento relativo viene inviato.*

*La società ha presentato, in data 19/7/2018, richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Gli accantonamenti previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione sono relativi alla copertura delle perdite presunte di esercizio (euro 1.048.000), mentre non è stato previsto alcun accantonamento relativo al rischio legato all'escussione della fideiussione poiché condizione per l'ottenimento del concordato preventivo è il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti da parte della società.*

*La fidejussione ARAL iscritta nel bilancio al 31/12/2017 e non nel bilancio al 31/12/2016 (al 31/12/2017 con valore di 1.202.206,77) è stata oggetto di esposizione nella relazione*





*dell'OREF al rendiconto dell'esercizio 2017, mentre non è presente nella relazione al rendiconto 2016 in quanto alla data di stesura della stessa, su specifica richiesta all'ente, non era stata oggetto di evidenziazione."*

Il dott. Zaccone ha sottolineato che il mutuo sottostante la fideiussione concessa dall'Azienda, originariamente superiore a tre milioni di euro, al 31 dicembre 2017, si è ridotto a 1.033.000 di euro avendo l'Azienda rispettato il pagamento delle rate.

Al riguardo la Sezione deve richiamare l'attenzione degli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, sui limiti che circondano l'assunzione di obbligazioni fideiussorie da parte dell'ente locale. In particolare, deve sottolinearsi che il rilascio di una garanzia fideiussoria, esponendo l'Ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore principale, viene assimilato all'ipotesi di indebitamento e deve, pertanto, essere tenuto presente non solo in rapporto alla situazione debitoria attuale, ma anche a quella prevedibile futura (in termini, cfr. delibera Sezione Contr. Veneto, n. 449/2010/PAR del 14/12/2010).

Attraverso la previsione di condizioni tassative, dall'affermata assimilazione operata dal legislatore tra indebitamento e fideiussione ne discende che è circoscritta la possibilità per gli enti locali di prestare garanzie fideiussorie a terzi alle sole operazioni, tra l'altro, di investimento comportanti futuri vantaggi per la comunità (cfr. delibera Sezione regionale di controllo Piemonte n. 14/Par/2007 del 13.9.2007 e Sezione Lombardia delibera n. 92/2010/Par del 4.2.2010).

È evidente quindi come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa primaria, un meccanismo rigido che opera in modo vincolato su una delle componenti della spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi che si prefiggono, senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità nella scelta dei parametri suddetti.

Ne discende che l'iscrizione della passività virtuale riferibile all'obbligazione accessoria di garanzia deve, al pari dei mutui direttamente contratti dal Comune con finanziamento garantito da entrate correnti proprie, permanere per tutta la durata dell'obbligazione principale.

Pertanto, nel richiamare l'attenzione sulla estrema cautela che deve accompagnare la prestazione di fideiussioni da parte degli enti locali, si raccomanda di monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano riverberarsi sugli equilibri di bilancio del Comune.

Ciò, in relazione al peculiare regime giuridico dell'obbligazione fideiussoria che, in quanto caratterizzato da un vincolo particolarmente pregnante sul patrimonio, impone al fideiussore l'attento monitoraggio dell'esposizione debitoria al fine di prevedere un'idonea copertura finanziaria la cui consistenza dipenderà, in un'ottica prudenziale, dall'esborso massimo cui il garante potrebbe essere costretto in caso di escussione, nonché



(eventualmente) dalla probabilità di insolvenza e dalle concrete condizioni cui è subordinato l'intervento finanziario del fideiussore. Se è vero, infatti, che, in base al criterio di competenza finanziaria, le spese si riconducono al periodo amministrativo in cui sorge l'obbligo a pagare (impegno), non v'è dubbio che dai principi di attendibilità e veridicità del bilancio nonché dal principio di copertura degli oneri finanziari discenda l'obbligo per l'Ente che rilascia la garanzia fideiussoria di predisporre adeguati accantonamenti a fondo rischi.

## **8. Società ed Organismi Partecipati**

In merito alle società ed agli organismi partecipati dall'Ente è stato chiesto un aggiornamento rispetto a quanto deliberato dall'Amministrazione con atto consiliare n. 90 del 28 settembre 2017 ad oggetto "Art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 – Ricognizione degli Organismi partecipati dal Comune di Alessandria – Piano di razionalizzazione delle Società direttamente ed indirettamente partecipate".

In particolare, è stato chiesto di inviare i dati più recenti relativi a fatturato, utili o perdite e quota attuale di possesso, per ogni organismo e società partecipata e mantenuta.

È stato chiesto inoltre di motivare le eventuali cause che hanno determinato le mancate alienazioni/cessioni/liquidazioni delle società e organismi così come originariamente previsto nel piano di razionalizzazione approvato dal Comune di Alessandria.

Infine, il Comune doveva precisare quali erano le società partecipate per le quali la nota informativa non risultava corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo.

L'Ente ha risposto a quanto richiesto, rappresentando in maniera piuttosto prolissa una situazione di evidente criticità nella gestione delle società ed organismi partecipati.

Al riguardo in sede di adunanza il dott. Zaccone ha confermato che molti soggetti partecipati sono stati posti in liquidazione, con conseguente necessità da parte dell'Ente di accertare se la società partecipata possa concludere la propria attività in bonis o meno. Peraltro, nel caso della società A.R.Al. S.P.A. è stata evidenziata una situazione alquanto complessa e problematica con notevoli ripercussioni sulle finanze dell'Ente.

La Società A.R.Al. spa, incaricata della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, della quale il Comune di Alessandria detiene una quota di partecipazione azionaria pari al 93,52% del capitale (per euro 6.048.000,00= in relazione al capitale detenuto dal Comune), in data 7 luglio 2017 si è vista notificare l'informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in ordine ad un'indagine per reati relativi alla gestione dei rifiuti.

L'Assemblea ordinaria della Società in data 7 dicembre 2017 ha preso atto della situazione critica illustrata dall'Amministratore Unico, sia sotto il profilo economico-amministrativo sia sotto quello tecnico-gestionale.



In particolare, al 31 ottobre 2017 la situazione contabile esponeva una perdita economica di esercizio di euro 1.317.697,00, perdita identificata alla fine dell'esercizio 2017 in complessivi euro 1.063.432,00 (v., verbale Assemblea societaria del 15 maggio 2018).

Successivamente, il Comune di Alessandria si è visto notificare in data 10 aprile 2018 ricorso per sequestro conservativo da parte della ditta Koster srl (credito vantato euro 2.086.753,00), in data 17 maggio 2018 richiesta di pignoramento presso terzi da parte della ditta Solero scril di Asti (credito euro 838.829,00) ed il 30 maggio 2018 richiesta di pignoramento presso terzi da parte dei Comuni soci di A.R.Al spa Solero e Quargnento (credito euro 549.783,00).

Merita evidenziare come nel frattempo, al fine di percorrere misure di risanamento comprensive di richieste di procedure alternative al fallimento, sia anche stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'affitto di un ramo d'azienda con affidamento in house o gara a doppio oggetto, comprendente la ricerca di un partner industriale, in capo ad AMAG Ambiente spa.

Tuttavia, con lettera del 25 giugno 2018 la detta AMAG spa ha comunicato l'impossibilità di presentare manifestazioni di interesse per l'affitto del ramo d'azienda A.R.Al. spa. Ciò in quanto da un'analisi di fattibilità "...emergono criticità di natura giuridica e tecnica, ambientale ed economica tali da non rendere possibile la partecipazione alla procedura".

In definitiva, la gara sopracitata per l'affitto del ramo d'azienda è risultata deserta.

In data 11 luglio 2018 l'Amministratore Unico di A.R.Al spa ha approvato un piano di risanamento alternativo alla dichiarazione di fallimento.

Successivamente la società, in data 19/7/2018, ha presentato richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Sul punto il dott. Zaccone ha precisato che il competente Tribunale di Alessandria ha concesso una proroga fino al 22 febbraio 2018 per la presentazione di un piano concordatario, che prevede una manifestazione di interesse da parte del Comune di Genova al fine di ristrutturare giuridicamente l'intera filiera dei rifiuti sul territorio con finalità di house providing.

Ha altresì aggiunto che l'attuale amministrazione comunale, nell'ultimo biennio ha accantonato oltre due milioni di euro a copertura di rischi connessi alla gestione della società A.R.Al. ed altresì che una conclusione positiva della procedura concorsuale può ridurre significativamente il peso strutturale del debito del soggetto societario mentre in casi di risoluzione non positiva la ricaduta riguarderà non solo il comune di Alessandria ma anche gli altri soci che fanno parte del bacino di utenza.

All'Ente è stato chiesto di dettagliare i costi sostenuti per ripianare le perdite, ricapitalizzare il capitale sociale della società in argomento, nonché eventuali e diversi oneri sostenuti suddividendo le spese tutte per singola annualità.



Inoltre, l'Ente doveva comunicare l'aggiornamento della composizione sociale della società in argomento, l'ammontare del fatturato degli esercizi 2016 e 2017 specificando le percentuali realizzate nei confronti di soggetti pubblici e di soggetti privati ed infine fornire delucidazioni in merito ai servizi svolti per conto dell'Amministrazione nell'ultimo anno.

È stato chiesto infine di riferire l'esito del sequestro conservativo e dei pignoramenti presso terzi ricevuti dall'Ente nel 2018 e citati nella nota di risposta all'istruttoria.

Con nota del 15 gennaio 2019 l'Ente ha riepilogato, nella tabella che segue, i costi sostenuti per la società A.R.A.L. S.p.A.:

A.R.AL. S.P.A - ONERI IN CAPO AL COMUNE DI ALESSANDRIA

onere di bilancio	2015	2016	2017
copertura perdita	580.665,66		
sottoscrizione aumento C.S.	362.300,00		
smaltimento R.S.U. e assimilati	4.813.821,00	4.724.634,00	4.494.475,00

(\*) importi da Piano Finanziario annuale consuntivo

Sono stati comunicati i dati richiesti della su menzionata società così come segue:

- **Soci della società** - Comuni di: Alessandria, Valenza, Bosco Marengo, Frugarolo, Solero, Quargnento, Lu Monferrato, Montecastello, Pietra Marazzi, Conzano, Casal Cermelli, Borgoratto Alessandrino, Frascaro, Castelspina, Bassignana, Rivarone, Gamalero, San Salvatore Monferrato, Masio, Castelletto Monferrato, Oviglio, Bergamasco, Quattordio, Altavilla Monferrato, Felizzano, Carentino, Fubine, Pecetto di Valenza, Sezzadio, Castelnuovo Bormida, Cuccaro;

- **Fatturato** esercizio 2016 - euro 27.340.832,00;

- **Fatturato** esercizio 2017 - euro 20.996.649,56: si tratta di progetto di bilancio - il bilancio al 31/12/2017 non è stato approvato.

- **Fatturato realizzato nei confronti di soggetti pubblici e di soggetti privati:**

anno 2016: soggetti pubblici soci: 22,81% - soggetti privati 77,19%;

anno 2017: soggetti pubblici soci: 20,40% - soggetti privati 79,60%.

I servizi svolti nei confronti dell'Amministrazione nell'ultimo anno riguardano prestazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

In merito all'esito del sequestro conservativo e dei pignoramenti presso terzi ricevuti dall'Ente nel 2018 ha riferito che l'evoluzione dei provvedimenti citati è la seguente:

- il ricorso per sequestro conservativo da parte della ditta Koster s.r.l. non è mai stato reso esecutivo;
- la richiesta di pignoramento presso terzi da parte della ditta Solero s.c.r.l. di Asti e Comuni soci di Solero e Quargnento è stata ritirata dagli stessi proponenti.



In merito ai potenziali accantonamenti dell'Ente, nei bilanci e nei risultati di amministrazione, volti a salvaguardare gli equilibri finanziari del Comune di Alessandria (da ricondurre alle società partecipate ed alle criticità sopra evidenziate) è stato specificato che:

*"L'Ente ha effettuato stanziamenti di spesa nel bilancio 2018 relativamente:*

- *alla fideiussione prestata nei confronti della società VALOR.I.AL. S.p.A., fallita in data 7 maggio 2018;*
- *gli interessi passivi quantificati al fine della scrittura privata di transazione (art. 1965 CC) con Banco BPM (delibera CC 143/2018 allegata) ed anche nei bilanci degli esercizi 2017-2018 relativamente al rischio derivante dalla mancata riscossione dei crediti nei confronti di ATM in fallimento e AMIU in fallimento.*

*L'Ente ha inoltre effettuato stanziamenti di spesa nel bilancio di previsione 2019-2021 in corso di approvazione relativamente:*

- *alle perdite presunte della società A.R.AL. S.p.a. (euro 1.048.000,00 - esercizio 2019)*

*alle passività potenziali nei confronti di A.T.M. in fallimento (euro 1.600.000,00 esercizio 2020, euro 1.800.000,00 ricompresi nell'avanzo 2017 accantonato).*

Si rileva, nel caso della società A.R.A.L. S.p.A, che la percentuale di fatturato realizzato nei confronti dei soci pubblici è ampiamente inferiore a quanto stabilito dalla legge nei casi delle società in-house. In base a quanto sopra esposto risulterebbe difficile poter far rientrare detta società nell'alveo dell'in-house puro tanto da dubitare della correttezza degli affidamenti diretti dei soci pubblici.

La Sezione ha rilevato che, nel caso della società VALORIAL S.R.L. l'Ente si è dovuto far carico degli oneri legati all'escussione della fideiussione a suo tempo rilasciata alla suddetta società (euro 4.505.000). In particolare, la controversia con la banca, relativa all'escussione di detta garanzia, è stata definita con una transazione prevedente il pagamento del 100% della somma capitale nonché di euro 10.000 a titolo di interessi passivi. Come riferito in adunanza dal Direttore Generale di ragioneria, nonostante la rateizzazione conseguita dall'Ente, l'onere che ne è derivato risulta molto pesante per le casse dell'Amministrazione.

La Società VALOR.I.AI. srl, con Socio Unico il Comune di Alessandria, venne posta in liquidazione con deliberazione del Consiglio Comunale di Alessandria in data 28 giugno 2012. Con lo stesso provvedimento venne dato mandato alla Giunta comunale di istruire appositi procedimenti per la vendita degli immobili comunali destinati a vincolo di copertura delle esposizioni finanziarie della Società.

Tuttavia, la dichiarazione di dissesto finanziario rese impossibile l'esecuzione di quanto disposto dal Consiglio Comunale, atteso che gli artt. 252 (comma quarto, lett. b e 255, primo comma) del TUEL prevedono la destinazione vincolata dei proventi derivanti dalle



alienazioni del patrimonio disponibile a favore della costituenda massa attiva del dissesto finanziario dell'Ente.

La crisi del mercato immobiliare ha, poi, impedito, secondo quanto rappresentato dall'Ente, che si potesse concludere la fase intermedia di liquidazione per passare alla redazione del bilancio finale di liquidazione, prodromica alla chiusura del procedimento ed alla richiesta di cancellazione della società al registro delle imprese.

I successivi tentativi di recupero in bonis della liquidazione societaria, con particolare riferimento all'ipotesi di realizzare il trasferimento di tutti gli immobili disponibili dell'Ente comunale al Soggetto partecipato, sono rimasti privi di effetto.

Ciò in conseguenza di una massa passiva di liquidazione molto elevata per consentire un impatto finanziariamente assorbibile: euro 8.216.933,00 di debiti di finanziamento, euro 1.992.331,00 di perdite per esercizi precedenti a fronte di rimanenze immobiliari per euro 972.418,00.

Conseguentemente, in esecuzione del relativo mandato assembleare del 16 marzo 2018, il Commissario Liquidatore depositava istanza di fallimento in proprio ed il Tribunale di Alessandria sentenziava il fallimento di VALOR.I.AI. srl in liquidazione con sentenza n. 36 del 7 maggio 2018.

In merito alle alienazioni previste dal piano di razionalizzazione approvato, l'Ente ha riferito che lo stesso prevedeva l'alienazione delle quote in Centrale del Latte di Alessandria e Asti spa.

Il Sindaco, con nota prot. 74.802 del 28/9/2018 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto di richiedere l'esclusione, per la società di cui sopra, dall'applicazione delle disposizioni di cui al d. Lgs. 175/2016 art 4 c. 9., motivando la richiesta.

Inoltre, è stato pubblicato un avviso pubblico per la vendita delle suddette quote contenente la seguente frase: "è in corso un'istruttoria rivolta ad ottenere la deroga dalle disposizioni di cui all'art. 4 c 9 del D. lgs. 175/2016 in merito all'alienazione della partecipazione nella società.

È stato chiesto all'Ente di ragguagliare in merito ad eventuali accantonamenti che intenderebbe stanziare nei bilanci e nei risultati di amministrazione al fine di salvaguardare gli equilibri finanziari del Comune di Alessandria relativamente alle criticità sopra evidenziate legate alle società partecipate.

Relativamente all'assenza della doppia asseverazione della nota informativa, l'Ente ha specificato che *"... la nota informativa risulta asseverata dall'organo di revisione del Comune. Riporta infatti i saldi a debito/credito risultanti dalla contabilità del Comune (saldi sottoposti a verifica in seguito alla riconciliazione contabile con, rispettivamente, i crediti e i debiti delle partecipate). La nota informativa non riporta quindi l'asseverazione degli organi di controllo delle partecipate (salvo i casi di bilanci non approvati per società*



*in fallimento o per A.R.AL.). Gli organi di controllo delle società partecipate hanno espresso parere sui bilanci delle società stesse, approvati dopo il consuntivo dell'ente e contenenti i saldi a debito e a credito verso l'ente, riconciliati contabilmente."*

È stato chiesto all'Ente di specificare se sono stati previsti accantonamenti per debiti potenziali collegati alla riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e gli organismi partecipati.

Al riguardo l'Ente ha rimandato a quanto detto in riferimento alla società A.T.M. in fallimento (euro 1.600.000,00 esercizio 2020, euro 1.800.000,00 ricompresi nell'avanzo 2017 accantonato).

Tutto ciò premesso, la Sezione sottolinea la necessità per l'Amministrazione comunale, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento degli organismi partecipati stessi proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo.

La Sezione raccomanda, pertanto, a codesta Amministrazione l'attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, dell'attuazione del piano di razionalizzazione in atto e ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, d'indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

Ricorda all'Ente la necessità di effettuare i dovuti accantonamenti per debiti potenziali collegati alla mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati.

## **9. Strumenti di finanza derivata**

La situazione finanziaria dell'Ente è apparsa ulteriormente aggravata dalla presenza di strumenti finanziari derivati in essere. Trattasi di un unico contratto stipulato con Unicredit in data 20/12/2003 e scadente in data 20/12/2027, nozionale pari a euro 48.164.882,46. Dalle informazioni trasmesse attraverso il SIQUEL è risultato che nel 2016 il contratto abbia generato solo flussi negativi pari a euro 5.596.486,56, in peggioramento rispetto al 2015 pari ad euro 837.284,70. Non è stato indicato il valore del mark to market, ed è stato risposto negativamente rispetto alla presenza di un adeguato accantonamento in ragione del mark to market in essere.

Dalla nota informativa sugli strumenti finanziari derivati allegata al rendiconto, invece si è evinto che l'Ente, nel 2016, ha pagato alla banca differenziali negativi pari ad euro 1.150.945,25 e che il contratto, alla data del 31-12-2016 ha avuto un fair value pari ad



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

euro -5.596.486,56, che corrisponde all'ammontare dei flussi negativi indicato nel questionario.

È stato ritenuto pertanto opportuno chiedere all'Ente di chiarire la correttezza dei dati indicati nei vari documenti e approfondire i profili di convenienza economica per l'Ente locale connessi alla stipulazione ed al mantenimento dello strumento finanziario in parola. È stato infine chiesto all'Ente e all'Organo di revisione di confermare, così come esposto nel questionario al rendiconto 2016, l'assenza di accantonamenti propedeutici al rimborso a scadenza dello strumento finanziario in essere.

La risposta fornita è risultata essere la seguente:

*"Si rileva una non corretta compilazione della tabella riferita agli strumenti di finanza derivata, ove si è indicato con l'importo l'ammontare dei flussi negativi in euro 5.596.486,56, quando invece (come correttamente espresso nella nota informativa si trattava di euro 1.150.945,25).*

*Per tale motivo l'OREF ha già richiesto a Codesta Corte di permettere la sostituzione del questionario già inviato in modo da correggere prontamente l'errore di cui a questo punto.*

*Lo strumento derivato in questione (IRS con sottostante Buono Ordinario Comunale) è in scadenza nell'anno 2027 con pagamento semestrale del differenziale mark to market tra tasso di interesse variabile del sottostante e intervallo di oscillazione concordato; non prevede alcun esborso finale a carico dell'Ente e l'estinzione anticipata secondo le clausole contrattuali non è finanziariamente sostenibile a bilancio dell'Ente (valore di euro 4.041.150,46: fair value al 19 ottobre 2018).*

*Corre l'obbligo segnalare a codesta Corte che l'Ente ha proceduto alla estinzione di tutti gli altri strumenti derivati sottoscritti a suo tempo segnalando alla Procura presso la Sezione Giurisprudenziale di codesta Corte la presenza di costi impliciti da contratti quantificati in euro 3.561.883,47 asseverati da specifica perizia (rif. raccomandata A.R. prot. n. 1005 in data 7 marzo 2016)".*

Il dott. Zaccone ha sottolineato che, agli inizi dell'anno 2000, il Comune di Alessandria aveva stipulato una serie di contratti derivati ma, dopo la dichiarazione del dissesto finanziario, tutti i contratti derivati si sono conclusi e l'Amministrazione ha ottenuto una perizia asseverata da una consulenza esterna ( in seguito trasmessa alla Procura della Corte dei conti) per quanto riguarda i costi impliciti che potevano derivare dalla sottoscrizione in illo tempore dei contratti in questione. Ha precisato che tale perizia aveva una quantificazione di valore pari a circa 3.100.000 euro e che il Comune di Alessandria ha sempre contestato agli Istituti di credito tale perizia per interrompere la prescrizione. Ha riferito che, allo stato, è rimasto attivo solo un contratto derivato IRS (Interest Rate Swap) ossia un mirror di quello che rappresenta il Buono ordinario comunale. Il contratto derivato di Interest Rate Swap ha trasformato il tasso variabile in





tasso fisso con il differenziale a carico dell'una o dell'altra parte a seconda dell'andamento del mercato, precisando ulteriormente che nell'ultimo decennio i tassi di interesse sono crollati e che il differenziale è risultato a carico dell'Ente. L'estinzione di questo titolo di credito verrebbe a costare, allo stato, intorno ai 4-5 milioni di euro. Riferisce il dott. Zaccone che attualmente vi sono delle trattative in corso che pongono come contropartita sinallagmatica dello sviluppo della vicenda una perizia asseverata che il Comune ha effettuato sui costi impliciti degli altri contratti.

Se il differenziale di questo derivato si dovesse avvicinare nei prossimi 24 mesi a cifre prossime a quelle che la banca potrebbe accettare rispetto ai costi impliciti, il Comune di Alessandria potrebbe tentare di chiudere la partita.

Riferisce che il differenziale viene previsto ed impegnato tutti gli anni semestralmente, pertanto ogni sei mesi il bilancio del Comune risente di questo differenziale. Aggiunge che, attualmente, tale differenziale è in via di diminuzione ed è arrivato a coprire cifre che, a livello annuo, erano intorno ai 900.000 euro qualche anno fa mentre, allo stato, le cifre annue coperte si aggirano intorno ai 750.000 euro proprio perché i tassi hanno ripreso lentamente a diminuire.

La Sezione prendendo atto di quanto comunicato dal Comune di Alessandria ha rilevato che la situazione del contratto finanziario derivato in essere è risultata oltremodo penalizzante per l'Ente e lo ha invitato a comunicare eventuali azioni volte a creare accantonamenti prudenziali nel corso dei successivi esercizi tali da mitigare una evidente condizione di debito progressivo.

L'Ente nella risposta fornita non ha chiarito le proprie intenzioni in merito all'adozione di accantonamenti nei propri bilanci e rendiconti, limitandosi ad effettuare una valutazione finanziaria sugli interessi passivi da sostenere (peraltro, a detta dell'Ente, non particolarmente penalizzanti nell'attuale fase economica).

La Sezione ribadisce che la natura del contratto derivato prevede un rimborso alla scadenza il cui onere, se non adeguatamente accantonato negli anni precedenti la stessa scadenza, potrebbe determinare notevoli difficoltà nel bilancio dell'Ente legate al reperimento di adeguate risorse.

#### **10. Parametri di deficitarietà**

La Sezione ha rilevato, dalla nota integrativa al rendiconto 2016 approvata dall'Ente, che due parametri di deficitarietà non sono stati rispettati, vale a dire:

- Residui complessivi afferenti alle spese correnti rispetto alle spese correnti medesime;
- Debiti di finanziamento non assistiti rispetto alle entrate correnti.

È stato chiesto all'Ente di motivare il mancato rispetto dei due parametri fornendo anche i dati contabili a conferma degli sforamenti.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a few smaller strokes below.

L'Ente ha così argomentato:

*"Le motivazioni della deficiarietà del parametro 4) è da ricondursi alla elevata presenza di residui passivi ... omissis ...*

*Le motivazioni della deficiarietà del parametro 7) è da ricondursi alle difficoltà di potenziare la capacità assoluta di entrate correnti di cui leggasi al successivo punto sub 15). Deve comunque essere precisato che il livello di indebitamento 2016 si collocava ad una percentuale del ampliamente al di sotto del massimo di Legge (10% ai sensi della Legge di Stabilità n. 190/2014).*

*I dati contabili a conferma dello sfioramento sono i seguenti:*

*4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente:*

$$\text{RESIDUI PASSIVI CORRENTI (comp. + residui) / SPESE CORRENTI} \\ (21.304.426,04+32.261.762,18) / 85.378.981,68 = 62,74\%$$

*7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del T.U.O.E.L. con le modifiche di cui all'art. 8, c. 1, della L.183/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012:*

$$\text{RESIDUO DEBITO MUTUI / ENTRATE CORRENTI} \\ 196.098.373,51 / (72.811.653,37+10.105.478,01+38.647.849,54) = 161,31\%$$

L'Ente non contesta, in buona sostanza, il mancato oggettivo rispetto dei detti parametri di deficiarietà.

La Sezione osserva che il rapporto tra debiti di finanziamento ed entrate correnti contribuisce a definire l'incidenza del costo del debito sulle entrate ordinarie dell'Ente. Detta incidenza del debito sulle entrate correnti evidenzia la potenziale capacità dell'Ente di far fronte con risorse correnti alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

La Sezione ritiene di dover richiamare l'Ente sul fatto che un'incidenza eccessiva del costo del debito sulle entrate ordinarie comporta un irrigidimento del bilancio dell'Ente limitandone fortemente le capacità operative.

La Sezione ritiene, in conclusione, doveroso invitare l'Ente a procedere ad un attento monitoraggio del proprio indebitamento, così da attivarsi per superare nei futuri esercizi tali condizioni di criticità.

### **11. Tempestività dei pagamenti**

Dalla relazione del collegio dei Revisori è stato rilevato che, nell'esercizio 2016, non sono stati rispettati i termini di pagamento (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002) e non



sono state indicate/individuate le misure da adottare al fine di rientrare nei termini previsti.

È stato chiesto all'Ente e l'Organo di Revisione di comunicare quanto segue:

- l'ammontare degli interessi passivi addebitati sui tardivi pagamenti da parte dei soggetti creditori;
- motivare la mancata adozione di misure idonee a superare detto problema;
- le misure eventualmente adottate nell'esercizio successivo (2017);
- il rispetto o meno dei termini di pagamento nel 2017.

L'Ente nel merito ha precisato che:


*"Alla luce della situazione di medio termine in cui versava l'Ente nel corso del 2016, l'andamento dei tempi di pagamento deve essere rapportato necessariamente dal dato di partenza precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario così come attestato da codesta Sezione di Controllo in occasione della deliberazione n. 260 in data 12 giugno 2012. Per l'andamento dei tempi medi di pagamento del triennio 2015/2017, che registra un miglioramento costante, si rinvia al precedente punto sub 2).*

*Con riferimento alla situazione degli interessi passivi addebiti per ritardati pagamenti, il bilancio di previsione 2016/2018 prevedeva uno stanziamento di euro 250.000,00 annui. A conto consuntivo 2016 non è stato registrato alcun impegno contabile, né pagamento. Deve essere precisato che l'art. 248 TUEL, quarto comma, dalla data della deliberazione di dissesto finanziario e sino alla approvazione del rendiconto 2011 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazione di cassa già erogate non hanno prodotto interessi, né sono stati soggetti a rivalutazione monetaria. Nessun interesse di mora, anche in sede di pre-contenzioso, è stato pagato nel corso del 2016. Non sono stati sottoscritti piani di rientro o ristrutturazione di debiti fatta salva la disciplina in materia per i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma".*

La Sezione prende atto di quanto asserito dall'Ente ribadendo la necessità del rispetto alla puntualità e tempestività nei pagamenti, al fine di non essere gravato di richieste di interessi passivi e di non essere penalizzato dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di



riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte:

- 1) accerta il mancato rispetto di due parametri di deficitarietà nell'esercizio 2016, segnatamente, l'ammontare dei Residui complessivi afferenti alle spese correnti rispetto alle spese correnti medesime nonché l'ammontare dei Debiti di finanziamento non assistiti rispetto alle entrate correnti;
- 2) accerta la non attendibilità del risultato di amministrazione 2016;
- 3) accerta la reiterazione di impostazioni contabili non corrette adottate dall'Ente, già dall'esercizio 2012, tali da pregiudicare qualunque attendibile valutazione nonché la stabilità finanziaria dell'Ente;
- 4) dispone che l'Ente provveda ad un nuovo e corretto ricalcolo dei risultati di amministrazione dal 2012 al 2017 verificando anche la correttezza delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuate il 1° gennaio 2015, ed effettuando accantonamenti e vincoli coerenti con le scritture contabili e le verifiche extra contabili afferenti alle annualità di competenza;
- 5) dispone che l'Ente rappresenti in maniera corretta ed esaustiva gli accantonamenti nel risultato di amministrazione riguardanti le somme ricevute tramite il ricorso al D.L. 35/2013, dando adeguata evoluzione dell'accantonamento nel corso dei vari esercizi, specificando infine l'eventuale utilizzo per il finanziamento del FCDE nella composizione del risultato di amministrazione finale;
- 6) dispone che l'Ente tenga conto nella predisposizione del rendiconto 2018 dei risultati di amministrazione ricalcolati e adotti la corretta impostazione contabile necessaria a far emergere il reale risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio;
- 7) accerta l'esistenza di un cospicuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, prolungato anche nell'esercizio 2017 e, conseguentemente, invita l'Amministrazione a perseverare in modo rigoroso alla revisione delle procedure di incasso e di pagamento;
- 8) accerta la scarsa capacità di riscossione dell'Ente e invita l'Amministrazione ad adottare ogni scelta che possa incidere sulla riscossione delle entrate relative al recupero tributario nonché delle altre tipologie di credito;
- 9) accerta, dopo le operazioni svolte dall'O.S.L. e la dichiarazione della chiusura del dissesto, la perdurante consistenza dello stock di residui attivi e passivi;
- 10) invita l'Amministrazione a monitorare con puntualità la corretta gestione del debito garantito attraverso fidejussioni nei confronti di diversi soggetti al fine di evitare che eventuali possibili insolvenze possano ripercuotersi sugli equilibri di bilancio del Comune;



- 11) raccomanda un attento monitoraggio dell'andamento delle partecipazioni;
- 12) invita l'Ente ad effettuare i dovuti accantonamenti per debiti potenziali collegati all'eventuale mancata riconciliazione debiti/crediti fra l'Ente e le società e gli organismi partecipati;
- 13) raccomanda di effettuare annualmente, e comunque negli anni precedenti alla scadenza del contratto derivato, gli accantonamenti necessari per evitare future difficoltà nei bilanci dell'Ente legate al reperimento di adeguate risorse;
- 14) raccomanda il rispetto della puntualità e tempestività nei pagamenti al fine di non incorrere in richieste di interessi passivi e nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Si riserva di verificare i successivi bilanci dell'Ente nonché le relazioni dell'Organo di revisione al fine di riscontrare i dati di bilancio e le azioni adottate a seguito delle prescrizioni sopra evidenziate.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2019.


Il Magistrato Estensore

Consigliere Dott. Luigi Gili



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositata in Segreteria il

19 FEB. 2019

Il Direttore della Segreteria

Nicola Mendozza

